



CITTÀ DI TERAMO

AREA WELFARE E SERVIZI PER IL CITTADINO

CONVENZIONE

“ CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO EXTRASCOLATICO PER GLI STUDENTI CIECHI”

In aderenza alla L.R. n. 11 del 13 luglio 2022.

TRA

Il COMUNE DI TERAMO, C.F. 00174750679 con sede in Teramo, via Giosuè Carducci, 33, rappresentato:

_____, nata il _____ a _____, ed ivi residente in via _____, in qualità di Dirigente dell'Area Welfare e servizi per il cittadino – Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” - Comune di Teramo - soggetto mandante - con sede legale in via Carducci n. 33, città Teramo (prov. TE), C.F. 00174750679 e P. IVA 00174750679;

e

_____ Partiva Iva/CF _____ con sede legale in Teramo
_____, Rappresentata da _____ nato a _____ il
_____ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa;

VISTI:

- L'art. 3 della Costituzione, che consacra il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini, imponendo allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che limitano la libertà, l'uguaglianza, la partecipazione dei cittadini e il pieno sviluppo della persona umana;
- L'Art. 38 della Costituzione che istituisce i diritti fondamentali di previdenza, assistenza e inclusione sociale, stabilendo al comma 3 che “ gli inabili e minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”;
- La legge del 3 marzo 2009 n. 18 (di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) riconosce il diritto all'istruzione delle persone disabili garantendo pari opportunità di studio e formazione per assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità umane;
- La Legge del 5 febbraio del 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate) promulgata con l'obiettivo di tutelare e promuovere la piena autonomia, dignità e integrazione

sociale delle persone con disabilità al fine di assicurare il reale godimento dei diritti civili e socio-assistenziali;

- La L.R del 13 luglio 2022 n. 11 , art. 1, comma 1, sancisce che la finalità della predetta legge è “garantire interventi specifici a favore delle persone cieche e sorde volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli alunni e studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive”;

Richiamato il seguente quadro normativo:

1. L’art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;
2. D.lgs. 267/2000 che all’art. 119 prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazioni, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
3. la Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 – ANAC – “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore”;
4. Delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016, che conferma, anche in vigore del nuovo codice dei contratti, per i servizi sociali che “la scelta del modello di erogazione dei servizi alla persona è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente che può scegliere di ricorrere al convenzionamento, basato su un modello di dell’accreditamento” a tutte le strutture richieste in possesso dei requisiti richiesti, seguito da appositi accordi contrattuali;
5. Il D.lgs 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore l’art. 56 , I comma stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
6. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le

modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

7. Il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018 sui requisiti per l'applicazione del Codice del Terzo Settore;
8. la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26/06/2020 che radica costituzionalmente e nella normativa Euro Unitaria gli strumenti di co-programmazione e della co-progettazione;
9. la Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022 che approva le Linee Guida "indicazioni in materia di affidamenti di Servizi Sociali";

DATO ATTO:

1. del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore" che ha chiarito la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche nei settore estranei al codice dei contratti pubblici e rientranti nel Codice del terzo settore;
2. della Deliberazione ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 di aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari";
3. della Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 31/03/2023 n. 36";

VISTA la determinazione n. ____ del _____ con cui si è dato atto della co-progettazione intervenuta tra il Comune di Teramo e le Organizzazioni Volontario o di Promozione Sociale e si è provveduto ad approvare lo schema della Convenzione per la realizzazione del progetto e con la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Teramo e _____, come sopra individuati e rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Soggetti)

La presente Convenzione viene stipulata tra il Comune di Teramo e la sopra menzionata Associazione;

l'Associazione in prima persona organizza le attività, gestisce il servizio, e collabora con i Servizi Sociali del Comune di Teramo per il raggiungimento delle presenti finalità.

Art. 3

(Oggetto)

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione del servizio di assistenza extrascolastica per gli alunni ciechi – sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo dettate con le disposizioni attuative della L.R. n. 11 del 13 luglio 2022 – dello schema progettuale approvato dalla Giunta Comunale e dalla co-progettazione realizzata in seguito all'avviso e successiva istruttoria tra l'associazione/organizzazione ed il Comune di Teramo.

Art. 4

(Obiettivi)

Il servizio si realizza mediante interventi individualizzati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento, volti all'integrazione di alunni e studenti ciechi al fine di consentirne il superamento delle difficoltà di comunicazione e di apprendimento connesse alla disabilità, nonché l'acquisizione di autonomie funzionali necessarie al completamento dei cicli scolastici/formativi.

In particolare oggetto della presente convenzione è l'Assistenza educativa e didattica extra-scolastica, per gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia a carattere domiciliare che presso i centri socio educativi a carattere diurno – è concordata con gli insegnanti curricolari e di riferimento per la specifica disabilità.

Il servizio è svolto mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente, con adeguata esperienza professionale, e qualora sia possibile con specializzazione nelle disabilità sensoriali.

In aderenza a quanto stabilito nelle linee guida della Regione Abruzzo, verrà assicurato un monte ore così definito:

3 ore settimanali – per i frequentanti l'infanzia – 102 ore annuali;

6 ore settimanali – per la scuola primaria e secondaria – 204 ore annuali;

A richiesta dell'utente il servizio verrà attivato anche per i frequentanti i percorsi universitari/corso professionale post diploma, situati sul territorio regionale, limitatamente ad un solo corso.

Art. 5

(impegno dell'Associazione)

Il servizio prevede l'impiego di operatori/volontari con formazione ed esperienza specifica nei processi di integrazione scolastica di alunni ciechi.

L'Associazione si obbliga a reperire personale/volontari adeguati allo svolgimento del servizio, garantendo il rapporto 1/1 durante l'erogazione del servizio, e si obbliga a garantire la continuità del servizio stesso provvedendo a sostituzioni di soggetti inadeguati o assenti per malattia o ferie.

Il servizio deve essere svolto presso il domicilio degli utenti o presso centri socio-educativi a carattere diurno.

L'associazione ha l'obbligo di rispettare, oltre che alla presente convenzione, quanto stabilito con L.R. n. 11 del 13 luglio 2022.

Alla data attuale usufruiscono del servizio 5 studenti, ogni anno il Comune di Teramo provvederà all'apertura di istanze del servizio. Qualora vi sia un numero maggiore di richiedenti l'associazione si obbliga a adeguarsi alle esigenze dell'Amministrazione. Il minor numero di iscrizioni non determina alcun risarcimento o pretesa.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione dovrà presentare all'amministrazione assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO) idonee al servizio svolto;

Art. 6

(descrizione del servizio)

L'Associazione è l'unica responsabile per le prestazioni oggetto della presente convenzione, essa è tenuta a mettere in atto:

i principi e le finalità indicate nella presente convenzione, i singoli progetti educativi finalizzati all'integrazione e al successo nell'apprendimento scolastico, elaborati in stretta collaborazione con i docenti dello studente e improntati alla massima attenzione al fabbisogno personale di ogni studente, tenendo conto del grado di disabilità e delle abilità residue e potenziali, all'ordine di scuola frequentato, alla classe frequentata e a situazioni particolari quali ad es.: esame distato, passaggio di ordini di scuola, necessità di maggior sostegno in alcune aree didattiche, ecc.), il puntuale svolgimento del servizio;

il coordinamento degli operatori e l'integrazione e con il personale delle Istituzioni scolastiche in cui gli studenti assistiti sono inseriti.

Art. 7

(caratteristiche degli operatori/volontari)

L'Associazione deve gestire il servizio con personale idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste.

Qualora non sia svolto da personale volontario, l'associazione dovrà in via prioritaria, incaricare gli operatori in servizio per gli anni 2025/2026 a condizione che detto personale si renda disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, salvo eventuali dimissioni intercorse e salvo che lo stesso sia risultato non idoneo, sulla base di accertata valutazione dell'operato.

L'Associazione dovrà comunicare al Comune di Teramo i nominativi del personale in servizio e i relativi titoli di studio e/o professionali.

Il personale impiegato deve avere i seguenti requisiti minimali: avere esperienza quali Operatori per l'assistenza educativo-didattica extrascolastica qualificata a favore di studenti ciechi, ovvero aver frequentato un corso di qualificazione specifico al servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica a supporto di studenti ciechi di almeno 400 ore.

Gli Operatori devono inoltre possedere i requisiti fisici sanitari che li rendano idonei alle prestazioni proprie del servizio.

Tutto il personale opera in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'associazione, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi e nessun rapporto di lavoro viene a instaurarsi con il Comune.

Gli operatori eventualmente assunti vengo individuati nel CCNL per la qualifica – il costo orario rimborsato dal Comune di Teramo è pari ad € l'associazione è obbligata al rispetto del CCNL applicato.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Servizio Sociale Professionale.

L'Associazione dovrà garantire a propria cura, spese e responsabilità che tutti gli operatori/volontari che prestano servizio siano formati e costantemente aggiornati sulla sicurezza e prevenzione ed osservino scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e siano dotati degli eventuali appositi dispositivi di protezione personale in relazione ai rischi presenti e siano sottoposti ad eventuali protocolli sanitari richiesti dalla legge, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Qualora il servizio di cui al presente appalto venga espletato all'interno dei luoghi di lavoro di proprietà, pertinenza o uso di Amministrazioni pubbliche, l'aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, a coordinarsi ed a cooperare con il responsabile della struttura pubblica. Dovrà, pertanto, essere elaborato un documento di valutazione dei rischi da interferenze, che sarà allegato al contratto di appalto, che indichi le misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze.

Art. 8

(modalità di svolgimento del servizio)

L'Associazione è l'unica responsabile delle prestazioni oggetto della presente convenzione, delle attività e del comportamento dei propri operatori nell'esecuzione delle attività.

L'Ente attraverso propri operatori è tenuta a mettere in atto:

- i principi e le finalità indicate nella presente convenzione, della L.R. n. 11 del 13 luglio 2022 – dello schema progettuale approvato dalla Giunta Comunale e dalla co-progettazione,
- i singoli progetti educativi finalizzati all'integrazione e al successo nell'apprendimento scolastico, elaborati in stretta collaborazione con i docenti dello studente e improntati alla massima attenzione al fabbisogno personale di ogni studente, tenendo conto del grado di disabilità e delle abilità residue e potenziali, all'ordine di scuola frequentato, alla classe frequentata e a situazioni particolari quali ad es.: esame distato, passaggio di ordini di scuola, necessità di maggior sostegno in alcune aree didattiche, ecc.),
- il puntuale svolgimento del servizio;
- il coordinamento degli operatori e l'integrazione e con il personale delle Istituzioni scolastiche in cui gli studenti assistiti sono inseriti.

Per l'esecuzione delle suddette funzioni l'Associazione deve designare un Coordinatore. Il nominativo e i contatti del Coordinatore, munito di ampia delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale e per trattare ogni controversia dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

Il servizio sociale professionale comunica al Coordinatore il nominativo degli studenti ammessi al servizio e fornisce la documentazione e gli elementi di informazione in suo possesso. Le ulteriori informazioni necessarie per il corretto svolgimento dovranno essere

reperiti dal Coordinatore attraverso incontri con i familiari e i Dirigenti Scolastici o suoi delegati.

Le prestazioni dei volontari/operatori, devono tener conto delle seguenti disposizioni:

- Orario e sede di lavoro - Il servizio sarà erogato, di norma, in coincidenza della durata della convenzione ed è legato al periodo scolastico;
- Le prestazioni oggetto del presente convenzione sono effettuate al di fuori dell'orario di funzionamento dei servizi scolastici direttamente presso il domicilio degli utenti o presso centri socio- educativi a carattere diurno. L'orario di svolgimento del servizio è concordato fra lo studente e la sua famiglia ed il Coordinatore e da questo comunicato ai singoli operatori.
- L'orario concordato è comprensivo delle ore frontali e delle ore di programmazione;
- In casi particolari e previo accordo tra le parti, il servizio potrà essere effettuato anche in giorni festivi;
- La programmazione dell'orario settimanale di servizio assegnato ad ogni studente è a cura del coordinatore, di concerto con la famiglia e gli operatori scolastici, sentito l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Teramo, fermo restando il monte ore di assistenza educativa oggetto dell'affidamento.

Rilevazione delle presenze

Ogni operatore è tenuto ad effettuare la rilevazione giornaliera delle ore effettuate compilando un'apposita scheda per ogni studente a cui presta servizio, da sottoporre alla vidimazione dello studente medesimo se maggiorenne o dell'esercente la patria potestà se minorenni.

L'Associazione trasmetterà le schede aggiornate e come sopra vidimate a corredo della fattura mensile da rimettere al servizio sociale.

Assenza dell'operatore

Nel caso di assenza dell'operatore o dell'assistente, l'Associazione informa la famiglia, prima dell'avvio dell'orario di lavoro previsto, comunicando contemporaneamente il nominativo del sostituto individuato, nonché, se conosciuta, la durata dell'assenza.

In caso di ritardo imprevisto dell'operatore, questi è tenuto ad avvertire immediatamente la famiglia e l'associazione.

Continuità didattica

L'associazione si impegna a garantire, salvo motivate documentabili motivazioni, la continuità del servizio con il medesimo operatore a favore dell'alunno da questi assistito.

Documentazione

L'associazione è tenuta a organizzare, aggiornare e tenere la seguente documentazione:

- Scheda utente: compilata a cura degli Operatori, entro due mesi dall'avvio del servizio ed aggiornata mensilmente o in base alle verifiche previste, conservata presso la sede dell'associazione e da fornire in consultazione, se richiesto, agli insegnanti e operatori dell'équipe socio sanitaria,
- Piano delle attività: redatto dall'operatore di concerto con gli insegnanti curricolari dello studente entro un mese dall'avvio dell'intervento e aggiornato periodicamente secondo le necessità,

- Relazione valutativa annuale sul servizio, a cura del Coordinatore, rimessa alla servizio sociale in sede di richiesta di saldo;
- Comunicazioni relative a sostituzioni di operatori titolari, partecipazioni a percorsi formativi, nuovi operatori, a cura del Coordinatore da inoltrate in corso d'anno alla servizio sociale ed alle famiglie;
- Copia del contratto di assicurazione relativo alla responsabilità civile per danni, incidenti a persone e/o cose.

Comportamento in servizio

Il personale impiegato per i servizi oggetto della presente convenzione deve:

mantenere un contegno decoroso e professionalmente irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli operatori della scuola;

non accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;

garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;

partecipare, quando richiesto, agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, ambito sociale, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato);

osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

Art. 9 (Budget)

Il valore della presente Convenzione è calcolato per il periodo di tre annualità in €_ (esente IVA ai sensi dell'art. 10 p. 27 ter DPR 633/72); l'importo è presunto essendo condizionato dal numero di studenti richiedenti il servizio.

La somma è rimborsata dalla Regione Abruzzo secondo quanto stabilito nella L.R. n. 11 del 13 luglio 2022;

Saranno oggetto di rimborso quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti spese ed oneri debitamente documentati:

- costo del personale impiegato nel servizio;
- assicurazioni;
- l'acquisto di ausili eventualmente prescritti dalla normativa di sicurezza (D.lgs. 81/08);
- Formazione ed altri oneri per il personale;
- spese inerenti all'applicazione delle disposizioni attuative dettate dalla Regione Abruzzo e che siano state autorizzate dal Servizio Sociale;

Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico delle Associazioni;

Art. 8

(Rendicontazione – Rimborso spese – Tracciabilità dei Flussi Finanziari)

la presente Convenzione assume natura compensativa e non corrispettiva, capace di sostenere adeguatamente le associazioni prive di scopo di lucro alla realizzazione del Servizio. Per la natura compensativa gli importi saranno erogati a titolo di rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, nei limiti del budget assegnato.

Al fine dell'erogazione del rimborso l'Associazione dovrà presentare al Comune di Teramo fattura relativa al servizio, preceduta da documentazione attestante le spese sostenute, con tutti i documenti correlati accompagnate da quietanze che comprovino i pagamenti delle spese indicate.

La liquidazione è subordinata all'acquisizione del DURC regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'Associazione assume in relazione alle dichiarazioni c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità di flusso finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato adempimento comporterà risoluzione immediata dell'accordo. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ogni variazione circa il conto dedicato e sui soggetti legittimati a compiere operazioni sul medesimo.

In adempimento alla Delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, al fine della tracciabilità dei flussi deve essere indicato il seguente CIG: _____

Art. 9

(Tavolo di Coordinamento)

Per favorire il coordinamento è istituito un tavolo tecnico di coordinamento. Ogni parte della presente Convenzione nomina un Responsabile del servizio, al momento della sottoscrizione.

Il tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

In caso di inadempienza il tavolo di coordinamento può ridefinire le modalità attuative, o sciogliere la presente convenzione.

Art. 10

(Copertura Assicurativa)

L'Associazione si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e risponderanno dei danni a persone e/o a cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato Il Comune di Teramo da ogni eventuale pretesa risarcitoria.

A tal fine l'Associazione è tenuta ad attivare, con primaria compagnia assicurativa un polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso all'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Associazione il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente attuatore stesso dalle responsabilità si di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle assicurazioni.

Art. 11

(Obblighi per la sicurezza)

E' fatto obbligo all' Associazione, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Sono a carico dell'Associazione tutti gli obblighi e gli oneri della normativa vigente in materia di assicurazione antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'Associazione è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio e devono garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nella presente Convenzione.

Art. 12

(Privacy e Riservatezza)

Ai sensi del D-lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio pertanto sono gli ETS e il Comune di Teramo.

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/03. L'Associazione trattiene i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del progetto in qualità di "Responsabile" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196 del 30-06.2006 Regolamento Europeo 2016/676) assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguiti. Alla scadenza del progetto gli ETS restituiranno tutti i dati in suo possesso al Comune di Teramo entro cinque giorni.

Art. 13

(Durata del progetto)

Il servizio ha durata di anni 3 decorrente dal

Art. 14

(Modifiche al presente atto)

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i Soggetti.

Art. 15

(Inadempimenti – penali – risoluzione del contratto – risarcimento danni)

I contraenti all'atto di stipula della presente convenzione si impegnano a contribuire fattivamente alla realizzazione del servizio nel rispetto di leale collaborazione e dei principi amministrativi.

Nel caso di inadempienza o inosservanze degli obblighi sanciti, il Comune di Teramo inoltrerà tramite PEC diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Trascorso inutilmente il Comune potrà procedere ad applicazione di sanzione o a recesso della presente convenzione.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze il Comune può procedere, tramite invio di Posta Elettronica Certificata, all'erogazione delle seguenti sanzioni:

- a) Per reiterati ritardi nello svolgimento o esecuzione del progetto (da € 150,00 ad € 500,00 in relazione alla gravità);
- b) Per comportamenti degli operatori resi in violazione dei principi amministrativi (da € 200,00 ad € 600 in relazione alla gravità);
- c) per inadempimenti (da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità);
- d) per inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni vari (€ 500,00 ad € 1.000,00 in relazione alla gravità);

Il Comune di Teramo, oltre all'applicazione di penali, ha facoltà di esprimere ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenze dell'inadempimento contrattuale.

Art. 16

(Divieto di cessione)

E' fatto divieto di cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione.

Art. 17

(Recesso)

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune di Teramo può esercitare recesso della presente convenzione.

Il recesso dovrà essere comunicato con Posta Elettronica Certificata, con preavviso di 15 giorni.

Resta l'obbligo di indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatosi in danno all'Associazione.

Il servizio è condizionato al finanziamento Regionale di cui la L.R. n 11 del 13 luglio 2022.

Art. 18

(Condizioni di osservanza dei codici di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 522 del 11/12/2024, l'Associazione e per i loro tramite, i loro dipendenti, collaboratori o volontari, si impegna, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 19

(Norma Anticorruzione)

Il Rappresentante Legale dell'Associazione, dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 20

(Arbitrato e foro competente)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 . La registrazione avverrà in caso d'uso.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Teramo.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

Il presente atto, è composto da numero ____ pagine intere e fin qui della presente, viene sottoscritto dalle parti;

Teramo (TE),

Per il Comune di Teramo Il Dirigente

L'associazione
